



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA"
NOVA GORICA

Accordo fra Regione Friuli Venezia Giulia e Ospedale "Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca" Šempeter Nova Gorica per l'utilizzo del punto nascita Sloveno da parte di cittadine italiane residenti nei comuni della Provincia di Gorizia.

La Regione Friuli Venezia Giulia, C.F. 80014930327, con sede in Piazza Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste, rappresentata dall'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia pro tempore

E

L'Ospedale "Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca", C.F./P.I. (ID za DDV) SI11427205, con sede in Via "ULICA PADLIH BORCEV" 13°, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, Nova Gorica, rappresentato dal Direttore pro tempore

Premesso che:

- la Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato l'Ospedale "Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca", quale struttura idonea a dare attuazione alla collaborazione transfrontaliera nel percorso nascita, prevista dalla D.G.R. n. 1200/2014, in ragione della contiguità territoriale con la Provincia di Gorizia;
- l'Ospedale "Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca" ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'attività relativa alla effettuazione del parto;
- tale collaborazione consente alle donne residenti nei comuni di Farra d'Isonzo, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino e Savogna d'Isonzo, seguite nel corso della gravidanza dagli ambulatori della sede ospedaliera di Gorizia o del Distretto Alto Isontino dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.2 "Isontina", alle condizioni previste nel presente accordo, di esprimere l'intenzione di partorire presso l'Ospedale "Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca";
- tale collaborazione è coerente con le disposizioni del D. Lgs. n. 38/2014, in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera e, in particolare, con gli articoli 9 e 10;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Alla donna in gravidanza viene rilasciata preventiva autorizzazione da parte del Distretto sanitario ad accedere, per la sola effettuazione del parto, al punto nascita dell'Ospedale d'oltre confine in Slovenia.

Art. 3

Le équipe mediche di ostetricia e di pediatria dell'Ospedale "Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca" si impegnano, nel caso il neonato abbia bisogno di assistenza medica neonatologica, a trasferire il neonato presso la Neonatologia dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) Burlo Garofolo di Trieste o dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine, ricorrendo al servizio di trasporto neonatale del 118 della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

I costi del trasporto sono a carico del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 5

La tariffa di ricovero per l'esecuzione del parto, compresa l'assistenza alla madre ed al neonato nel corso del ricovero, è fissata in euro 1.200,00 per qualsiasi tipologia di parto (fisiologico, tramite taglio cesareo o ausilio di ventosa, con o senza complicanze, ecc.).

Art. 6

Con la presentazione dell'autorizzazione preventiva da parte delle utenti, i rapporti economici si regolano direttamente tra l'Ospedale "Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca" e l'Azienda per i servizi sanitari n.2 Isontina, tramite invio di fattura. L'Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina procederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, utilizzando i seguenti riferimenti bancari: IBAN SI56 0110 0603 0279 058 (Banka Slovenije) – SWIFTCODE BS – LJSI2X. Eventuali modifiche dei riferimenti postali e bancari possono essere comunicati tramite posta e non comportano la modifica del presente accordo.

Art. 7

Trattandosi di scelta volontaria da parte delle cittadine italiane, in caso di complicanze per la madre o il neonato, comprese le eventuali richieste risarcitorie, l'Azienda per i servizi sanitari n.2 "Isontina" o la Regione Friuli Venezia Giulia non rispondono, in quanto la responsabilità medica dell'attività è a totale carico dell'Ospedale "Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca".

Art. 8

L'Ospedale "Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca" dichiara di essere munito di copertura assicurativa.

Art. 9

Per eventuali controversie il Foro competente è il Tribunale di Nova Gorica e si applicano le disposizioni del codice civile sloveno.

Art. 10

Il presente accordo entra in vigore dal momento della sottoscrizione e sarà valido sino a ché una delle due parti non comunicherà una diversa volontà.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Friuli Venezia Giulia

Per l'Ospedale "Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca"

Data_____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE